DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 1994

che modifica la decisione 89/471/CEE relativa all'autorizzazione dei metodi di classificazione delle carcasse di suino in Germania

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(94/459/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che con la decisione 89/471/CEE [3], modificata dalla decisione 91/88/CEE [4], la Commissione ha autorizzato alcuni metodi di classificazione delle carcasse di suino in Germania;

considerando che il governo tedesco ha chiesto alla Commissione di autorizzare l'applicazione di una nuova formula per il calcolo del tenore di carne magra delle carcasse nel quadro dei metodi di classificazione previsti dalla decisione 89/471/CEE; che è opportuno che questa formula possa essere utilizzata a partire dal 1° luglio 1994, data dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte al regolamento (CEE) n. 3220/84;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il punto 2 della parte 1 dell'allegato della decisione 89/471/CEE è sostituito dal seguente punto:

« 2. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{y} = 54{,}139 - 0{,}71062\ x_1 + 0{,}21842\ x_2$$

laddove:

y = percentuale stimata di carne magra della carcassa;

x_1 = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 7 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa al livello tra la penultima e la terzultima costola;

x_2 = spessore in mm del muscolo, misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di x_1.

La formula è valida per le carcasse di suino di peso tra 50 e 120 kg. »

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Essa è applicabile a partire dal 1° luglio 1994.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1.
[2] GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 5.
[3] GU n. L 233 del 10. 8. 1989, pag. 30.
[4] GU n. L 49 del 22. 2. 1991, pag. 30.